

Sommario

## **D.LGS 175/2016 ART.24**

# **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CCIAA DI BRINDISI**

## **Relazione tecnica**

Allegato delibera di Giunta n. 39 del 29/9/2017

## Sommario

1	Premessa.....	3
2	Il quadro normativo di riferimento.....	4
2.1	Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016.....	4
2.2	Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. ....	5
3	Ricognizione quantitativa partecipazioni della CCIAA di BRINDISI al 23/09/2016.....	7
3.1	Le partecipazioni dirette .....	7
3.2	Le partecipazioni indirette .....	
4	La revisione straordinaria: impostazioni e risultati.....	17
4.1	Partecipazioni cessate ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 569, Legge 147/2013: rinnovata valutazione circa la permanenza delle condizioni di dismissione delle stesse e aggiornamento.....	19
4.2	Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento .....	21
4.3	Ricognizione straordinaria, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate_ .....	23
5	Conclusioni.....	50

## 1 Premessa

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

L'atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Brindisi ha adottato con delibera di Giunta n. 28 del 31/03/2015 e ha trasmesso alla Corte dei Conti giusta nota Prot, n.0008917 del 7/05/2015, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

## 2 Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

### 2.1 Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Tale decreto in vigore dal 10 dicembre 2016 ha ridefinito i compiti e le funzioni camerali.

Dall'esame di tale disposizione emerge che tale decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento **vengono confermati** alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

ed introdotte o rafforzate nuove funzioni tra cui si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto trova conferma il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, si prevede espressamente che le Camere di commercio, "per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico".

L'unica novità introdotta è la previsione di una preventiva approvazione da parte del Ministero Sviluppo Economico.

## **2.2 Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.**

Al termine di un lungo iter procedimentale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016 il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" contenente l'attuazione di alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 (la c.d. "Riforma Madia") aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.

Il decreto citato individua le ipotesi in cui una P.A. può assumere o mantenere una partecipazione societaria e, di converso, le ipotesi in cui invece una P.A. è obbligata a dismettere la stessa. E nel far ciò viene introdotto uno specifico corpo di regole procedurali che disciplinano il momento dell'assunzione della partecipazione.

In particolare l'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, così come modificato dal D.lgs 100/2017, ha disposto un adempimento obbligatorio a carico delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto 175/2016 (23 settembre 2016) individuando quelle che devono essere alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (messa in liquidazione, cessione fusione o soppressione).

Tale operazione di natura straordinaria costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinate dal medesimo art. 20 del T.U.

La prima valutazione che si deduce è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica.

Si fa presente che il citato decreto individua quali sono i criteri che devono guidare la ricognizione straordinaria sopra menzionata.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

In particolare devono essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione individuate dall'art.20 del T.U. le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della citata disposizione in società' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui :

1. all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2,

Il decreto stabilisce inoltre anche:

1) i tempi (L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria);

2) le conseguenze della mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti sia per i soci che per gli Enti pubblici partecipanti destinatari della disposizione.

In tali casi infatti:

1. il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-ter codice civile;
2. l'Ente pubblico incorre, secondo l'articolo 20, comma 7, in una sanzione amministrativa pari ad una somma che va da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

Si da atto che le informazioni derivante dall'adozione del presente piano sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n.175/2016 s.m.i. (*Direzione VIII – Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico – del Dipartimento del Tesoro*).

Il presente atto deve, altresì, essere trasmesso, ai sensi del citato articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 219/2016, che costituisce norma speciale per gli Enti camerali, al Ministero dello sviluppo economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. La norma dispone che ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a **trenta giorni**. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i provvedimenti in via sostitutiva.

Si fa presente, infine, che l'esito della presente ricognizione dovrà essere inserita nell'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, attualmente già in uso dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni come comunicato dal MEF, giusta nota Prot n. 53393 del 5/07/2017.

